

N. R.G. 2612/2016



## TRIBUNALE DI UDINE

### Il Giudice

R.G. n. 2612/2016

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.8.2016;

letti gli atti e i documenti di causa;

premessi che

- ██████████ s.r.l. chiede venga disposto il sequestro giudiziario dell'impianto - o della parte da lei realizzata - di nobilitazione di pannelli truciolari realizzato per ██████████ s.p.a., o, in ogni caso, che venga emesso il provvedimento più opportuno o conveniente per assicurare che lo stesso impianto non venga utilizzato fino alle necessarie verifiche di sicurezza per i lavoratori (cfr. conclusioni ricorso);
- nel caso la domanda di ██████████ s.p.a. non fosse qualificata come di risoluzione di una compravendita, ██████████ s.r.l. chiede il sequestro "cautelare e/o probatorio" (e comunque ex art. 700 c.p.c.) nell'ipotesi in cui la domanda dovesse essere (legittimamente) traslata in riduzione del prezzo." (cfr. così pag. 6 ricorso);
- a fondamento della pretesa, ██████████ s.r.l. assume il pericolo, per il personale di ██████████ s.p.a., di gravi lesioni nell'utilizzo di un impianto privo di collaudo, del manuale d'uso, di istruzione del personale e di manutenzione in teleassistenza;
- la causa civile pendente tra le parti ha per oggetto la domanda, proposta da ██████████ s.p.a. avverso ██████████ s.r.l., di risoluzione del contratto di appalto dd. 11.12.2014 avente per oggetto proprio la realizzazione dell'impianto, con obbligo di restituzione del corrispettivo di euro 1.350.000,00; in via subordinata la riduzione del prezzo; in ogni caso il risarcimento dei danni, quantificati in euro 1.000.000,00, per l'inesatto adempimento (cfr. conclusioni atto di citazione ██████████ s.p.a.);
- ██████████ s.p.a. costituitasi nel presente procedimento di sequestro, chiede in via preliminare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o la nullità del ricorso avverso per non essere stata mai indicata la domanda di merito; nel merito chiede il rigetto del ricorso, perché infondato, e la condanna sia ex art. 96, comma 1, c.p.c., sia ex art. 96, comma 3, c.p.c.; in via subordinata chiede l'imposizione di una cauzione di euro 500.000,00; in via riconvenzionale chiede il sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e crediti della



██████████ s.r.l., fino a concorrenza dell'importo di euro 959.552,44;

- a sostegno di tali domande ██████████ s.p.a. assume di avere ricevuto il macchinario realizzato da ██████████ s.r.l. non solo oltre il termine essenziale del 30.11.2015, ma pure incompleto e privo di collaudo nonostante l'espresso impegno di cui alla lettera 8.4.2016 riportato a pag. 4 della comparsa e non contestato da controparte (depositato nel fascicolo di merito sub doc. 13 ██████████ s.p.a.); assume inoltre l'inutilizzo dell'impianto in questione in quanto incompleto e stante la ritenzione da parte di ██████████ s.r.l. dei software, dei certificati CE e del manuale d'uso, con conseguente esposizione del resistente a spese ingenti per il completamento dell'opera al fine del suo auspicabile utilizzo;

ritenuto e rilevato che

sulla eccezione di inammissibilità del ricorso per procedimento cautelare

- in effetti la ricorrente, che non si è ancora costituita nel merito, ha l'onere di indicare, a pena di inammissibilità, nel ricorso per sequestro giudiziario o probatorio o anche per provvedimento d'urgenza, la domanda che intende proporre nel giudizio di merito per il cui diritto è stata invocata la tutela cautelare (cfr. per ultimo Trib. Roma 6.10.2015) non potendo diversamente la controparte predisporre le sue difese;
- la ricorrente, invece, non ha mai indicato la domanda di merito che intende coltivare nel giudizio principale già pendente;
- la domanda di sequestro giudiziario ex art. 670, n. 1, c.p.c. presuppone la controversia sulla proprietà o il possesso dell'impianto, controversia che può sorgere solo se ██████████ s.r.l. proponesse nel merito la domanda di risoluzione del contratto unitamente alla domanda di restituzione del macchinario: infatti in difetto della conseguente domanda restitutoria, inammissibile sarebbe la concessione del predetto sequestro (cfr. Trib. Cagliari 2.3.2002 – doc. U resistente);
- tale domanda di restituzione del macchinario – che sola giustificerebbe la richiesta di sequestro giudiziario – non risulta tuttavia evincibile né espressamente dalla lettera del ricorso, né implicitamente dalle sue argomentazioni;
- d'altronde l'eventuale indicazione della domanda di risoluzione contrattuale, oltre che concordare con la domanda attorea, implicherebbe inevitabilmente, nel merito, il riconoscimento del rispettivo obbligo di ██████████ s.r.l. di restituire a ██████████ s.p.a. gli acconti ricevuti, obbligo né citato né mai considerato nel ricorso in esame;
- al contrario, l'eventuale domanda di rigetto della risoluzione contrattuale, con conseguente domanda di pagamento del corrispettivo residuo, implicherebbe la rinuncia all'impianto ormai di proprietà di ██████████ s.p.a. e quindi l'infondatezza del chiesto sequestro;



- la domanda di sequestro giudiziario è quindi non solo inammissibile per mancata indicazione della domanda di merito ma anche infondata;
- è inammissibile anche la domanda di sequestro a fini probatori di cui all'art. 670, n. 2), c.p.c., insussistendone i presupposti;
- infatti non pare che dal macchinario sia dato desumere elementi di prova, evidenziandosi, al contrario, a tal fine, la ben maggiore utilità di un accertamento tecnico preventivo, né pare controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione dello stesso con conseguente opportunità di una custodia temporanea;
- inammissibile è anche la richiesta di provvedimento ex art. 700 c.p.c. non essendo stata formulata nemmeno in questo caso una domanda di merito correlata alla pretesa cautelare; peraltro non pare sussistere alcuna giuridica domanda tra privati mirata a tutelare un impianto non sicuro;
- in ogni caso anche tale domanda è infondata anche nel merito posto che è quanto meno dubbio l'utilizzo dell'impianto – utilizzo efficacemente negato da ██████████ s.p.a. - dal momento che il medesimo risulta incompleto e inidoneo (cfr. perizia doc. A resistente), oltre che privo di software e manuale d'uso;

#### Sulla domanda riconvenzionale di sequestro conservativo

- la stessa è ammissibile in quanto ancorata ai presupposti del “*fumus boni iuris*” e del “*periculum in mora*” e non confligge con i principi di snellezza e sollecitudine che devono comunque ispirare la procedura cautelare (cfr. per la tesi affermativa Cass. Civile sez I, 24.6.1994 n. 6103);
- è infondata l'eccezione sollevata dalla ricorrente sulla tardività della riconvenzionale per essere stata depositata solo il giorno prima della udienza, non solo perché non vi sono termini di decadenza, ma anche perché la ricorrente, pur avendone diritto, non ha richiesto alcun termine per l'esame della domanda;
- sussiste il *fumus boni iuris* dell'inadempimento desumibile dal contratto dd. 11.12.2014 (doc. A1 resistente), dalla nota dd. 8.4.2016 di ██████████ s.r.l. non contestata, e dalla perizia giurata ing. Roberto D'Agostini (doc. A resistente);
- sussiste anche il *periculum in mora* desumibile dalla richiesta ex art. 1676 c.c. (doc. B resistente), dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto dalla fornitrice Multi Service s.r.l. (doc. C resistente) e dal passaggio dell'ammontare dei debiti appostati in bilancio da euro 558.656,00 al 30.6.2014 ad euro 1.404.993,00 al 30.6.2015 (doc. G resistente);
- pertanto può essere concesso sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e crediti di



■■■■■ s.r.l. sino all'importo di euro 500.000,00 - pari al valore reale dell'impianto e cioè alla differenza tra il corrispettivo da restituire a ■■■■■ s.p.a. (euro 1.350.000,00) e i costi documentati già sostenuti da ■■■■■ s.p.a. per il completamento e la regolarizzazione dell'impianto (euro 920.447,56 - cfr. doc. I, L, M,N, O, P, Q resistente) - comprensivo di interessi e spese e dei danni da mancata produzione ed operatività riquantificati equitativamente in euro 50.000,00;

- infine, la mancanza di una domanda di merito in ciascuna delle domande cautelari proposte, la farraginosità delle argomentazioni, e la ben percepibile finalità emulativa nei confronti della odierna resistente integrano una chiara fattispecie di abuso del processo;
- pertanto parte ricorrente va condannata al pagamento, a favore di controparte, ai sensi dell'art. 96, comma terzo. c.p.c., di una somma equitativamente quantificata in euro 10.000,00;
- le spese di lite vanno poste a carico della ricorrente soccombente;

visti gli artt. 669 – *sexies*, 670 n. 1) e 2), e 700 c.p.c.;

#### **P.Q.M.**

1. dichiara inammissibile il ricorso per sequestro giudiziario ex art. 670 n. 1) c.p.c.;
2. dichiara inammissibile il ricorso per sequestro giudiziario ex art. 670 n. 2) c.p.c.;
3. dichiara inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c.,
4. accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto autorizza ■■■■■ s.p.a. a procedere a sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e crediti di ■■■■■ s.r.l. fino a concorrenza di euro 500.000,00;
5. accoglie la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. e per l'effetto, condanna ■■■■■ s.r.l. al pagamento, a favore di ■■■■■ s.p.a., della somma di euro 10.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
6. condanna ■■■■■ s.r.l. al pagamento, a favore di ■■■■■ s.p.a., delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5.600,00 oltre accessori di legge.

**Si comunichi.**

Udine, 19/09/2016

**Il Giudice**

(dott.ssa Giovanna Mullig)

